



**Associazione Nazionale San Rocco Italia**

## **COSTITUIRE O RIVITALIZZARE una CONFRATERNITA di SAN ROCCO**

Dal punto di vista della procedura, costituire una Confraternita é costituire una associazione, dunque non c'è nessuna differenza procedurale rispetto ad altre realtà aggregative. Ciò che fa l'essenza di una Confraternita (e che deve essere riportato sia nell'atto costitutivo che nello statuto) é l'intenzione di costituirla come ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI (che é la sua natura canonica vigente, non ostante qualunque parere od indicazione contraria). Questo é il primo passo da fare, al quale seguirà la fase della «canonica erezione» di cui infra.

La presenza di un rappresentante della Gerarchia ecclesiastica (un sacerdote od un religioso richiesto *previamente* da parte dell'erigenda Confraternita all'Autorità Ecclesiastica competente di cui si dirà tra poco) serve nel senso che un referente è necessario che ci sia, per accompagnare sia la fase costitutiva della Confraternita che la fase seguente: cioè la richiesta all'Autorità Ecclesiastica competente di approvare lo statuto dell'associazione, erigendola come pubblica. In sostanza egli attesta che c'è gente che vuol realizzare sul serio proprio quel che dice, compiendo un debito cammino preparatorio (*quindi se Confraternita deve essere, Confraternita ha da essere, senza ridimensionamenti di sorta, in caso di difficoltà di percorso, salvo ovviamente che nessuno è tenuto a fare cose impossibili o che si rivelano oggettivamente irrealizzabili*). Un ente ecclesiastico è tale indipendentemente dalla Parrocchia o località in cui ha sede. Trattandosi però di un ente che nell'ordinamento della Chiesa ha natura pubblica, é chiaro che debba avere da subito un Assistente. Salvo non le sia già stato indicato diversamente nel momento in cui ha manifestato la sua intenzione di attivarsi come tale, l'istituenda Confraternita può a buon diritto individuarlo nella persona del Parroco competente per territorio o eventualmente nella persona di un sacerdote o religioso che sia messo al corrente della cosa, il quale a sua volta si metta preliminarmente in contatto con il Parroco e col Vescovo, per evitare malintesi o scarichi di responsabilità. La figura del Parroco/Assistente è importante pastoralmente ma egli non ha prerogative particolari sul piano amministrativo o su quello della gerarchia - neanche di quella interna - in seno all'associazione stessa. E' ovvio, però, che (a parte le funzioni di Assistenza Spirituale), essendo il Parroco il primo e diretto pastore e responsabile pastorale sul territorio della Parrocchia (che costituisce la *cellula fondamentale della Diocesi*), questi é il primo da interpellare

quanto ad iniziativa e ad assistenza spirituale dell'iniziativa e di chi vi aderisce, ed è il primo da proporre come rappresentante/garante del buon fine della realizzazione dell'iniziativa (ossia della compiuta costituzione della Confraternita).

In quanto associazione pubblica della Chiesa, una Confraternita riceve dalla Gerarchia (*che è tassativamente il Vescovo, la Conferenza Episcopale, il Papa o chi sia dotato di privilegi apostolici, come i superiori degli Ordini religiosi*) il mandato per i fini che si propone di compiere ufficialmente in nome della Chiesa stessa. La «canonica erezione» sancisce questo mandato.

In tutte le fattispecie, vale sempre, innanzitutto, il *progetto di vita* e lo stile con cui si intende realizzare l'azione confraternale. In ogni caso occorre un *numero minimo di aderenti* che sia almeno *il doppio più uno* dei componenti dell'organo amministrativo associativo, statutariamente previsto. Il primo passo della formazione operativa sarà quindi approfondire cos'è una Confraternita e, nella fattispecie, qual è il carisma "rocchiano" che ci si deve impegnare a realizzare. Senza questi presupposti "di partenza" è difficile prevedere risultati apprezzabili (è da qui che si individuano le persone motivate che poi possano effettivamente essere in grado di assumere il governo della Confraternita stessa, la formazione dei Confratelli e Consorelle che vi entreranno, e – in sostanza – la garanzia di continuità della vita del sodalizio). Dato quanto sopra, un gruppo di fedeli può, naturalmente, avviare la procedura di costituzione o di rivitalizzazione di una Confraternita senza aspettarsi "segni dal cielo" per iniziare o riprendere, ma L'ATTO CANONICO DI FONDAZIONE O DI RIPRESA SPETTA ALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA COMPETENTE (per le confraternite rocchiane di norma è il Vescovo).

Se si tratta di avviare la costituzione di una *nuova* Confraternita, occorre comunicare al Vescovo l'intenzione di attivarla tenuto conto delle avvertenze viste sopra. Trascorso un congruo periodo di tempo (almeno un anno o più, ovviamente ininterrotto, a giudizio di chi segue la formazione dei "novizi"), sotto la supervisione di un sacerdote o di un religioso designato come Assistente dal Vescovo, quest'ultimo, con proprio Decreto, erige canonicamente la nuova Confraternita. La procedura è più semplice se si tratta di una Confraternita *esistente* (seppur devitalizzata) che non sia ancora estinta, ossia che non abbia cessato di esistere, almeno sulla carta, per oltre cento anni dalla morte o dimissione dell'ultimo suo iscritto, a meno che non sia già stata formalmente dichiarata estinta con apposito Decreto vescovile (*non basta, insomma, che il Parroco dica "che l'associazione non esiste più": nel Diritto Canonico il Parroco NON è autorità ecclesiastica competente*). In questo caso una comunicazione ufficiale al Vescovo interrompe i termini di decorrenza dei cento anni sopra richiamati; ciò, tuttavia, non esime comunque dal fare *almeno* un anno di "ripasso" per mettere a punto il nuovo cammino.

Dal punto di vista civilistico-legale, la Confraternita è poi soggetta ai medesimi adempimenti di qualunque altra associazione, ex norme del Codice Civile e leggi in materia. Di parzialmente diverso c'è solo che prima di procedere nell'iter civilistico descritto, deve essere messo in atto l'iter canonico; in tal senso, per la sua completezza, si richiama l'importanza di chiedere o rivedere pure i legami della Confraternita locale con la propria casa-madre (= confraternite aggregate ad una Arciconfraternita o ad un

Istituto religioso) e di chiedere il rinnovo dei benefici spirituali concessi, secondo quanto previsto dalla vigente Costituzione Apostolica sulle Indulgenze.

Ogni associazione di fedeli deve essere munita di un proprio statuto *e di uno statuto che sia ad essa proprio*. Rispetto ai contenuti “ad hoc” da tener presenti nello statuto, può essere utile consultare e tener presente lo STATUTO-TIPO che si propone di seguito, e le indicazioni dello STORICO STATUTO dell’Arciconfraternita-Madre di San Rocco di Roma, avvertendo che occorre sempre tenere ben presenti il *carisma* e la *spiritualità (ed il loro esercizio secondo il rinnovamento dell’antica esperienza confraternale)* propri dei sodalizi rocchiani. Senza aver chiaramente presenti queste indicazioni ci si troverebbe di fronte all’ennesima confraternita *sui generis*.

Questi aspetti sono importanti anche per l'ottenimento del riconoscimento civile come ente ecclesiastico, Nel vigente ordinamento italiano concordatario possono essere riconosciuti civilmente enti ecclesiastici di nuova costituzione purché aventi una collocazione ultralocale. Dunque: se sembrava che la disciplina del riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici circoscrivesse il panorama ecclesiale a fattispecie definite, nondimeno lascia aperta la possibilità di ottenerlo invocando legami con strutture non circoscritte alla realtà locale. E' il caso appunto delle "case-madri" (come le Arciconfraternite romane o le Confederazioni tra Confraternite affini) per quelle forme di laicato organizzato che in questo modo viene a collocarsi in una dimensione di portata ecclesiale.

Una Confraternita può fare da Sezione dell’Associazione Nazionale San Rocco Italia, a patto che nulla osti da parte dell’Autorità Ecclesiastica competente, trattandosi di enti di ordinamenti diversi (salva la sinergia nelle opere comuni di apostolato, prevista anche dal Diritto Canonico): non si può parlare di aggregazione di un ente ecclesiale ad uno civile ma in questo caso è possibile una sorta di “affratellamento” nei medesimi obiettivo e cammino.

*scheda a cura di Gian Paolo Vigo*

© Gian Paolo Vigo 2005. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, dei contenuti di questa sezione è soggetta alle leggi a tutela dei diritti d’autore. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali. L’«Associazione Nazionale San Rocco Italia», tramite il proprio ufficio legale, si riserva di intraprendere ogni azione in tal senso. Chi volesse utilizzare questa scheda si deve scrupolosamente attenere alle prescrizioni indicate nell’apposita sezione (→ Note legali).

#### ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN ROCCO ITALIA

Comitato Internazionale Storico-Scientifico per gli Studi su San Rocco e la Storia Medievale

sede legale: Sarmato (Pc) - sede operativa: Voghera (Pv)

corrispondenza: via Cazzaniga angolo via Palestro - 26100 Cremona / tel.-fax-segreteria: +39 0143 689110

presidenza ☎ +39 338 4338619 📧 gpvigo@tin.it - direzione ☎ +39 333 2341591 📧 paoloasca@virgilio.it

Rivista di studi «Vita Sancti Rochi» - Caorso / bollettino informatico: [appunti@sanroccodimontpellier.it](mailto:appunti@sanroccodimontpellier.it)

portale Internet: [www.sanroccodimontpellier.it](http://www.sanroccodimontpellier.it) - posta elettronica: [sanrocco@email.it](mailto:sanrocco@email.it)